



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

VISTO il comma 640 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità) che prevede per la progettazione e la realizzazione di itinerari turistici a piedi, denominati "cammini", l'autorizzazione di spesa di un milione di Euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018;

CONSIDERATO lo stanziamento sul capitolo 7583 "Fondo per la progettazione e la realizzazione di itinerari turistici denominati "cammini" per l'esercizio finanziario 2016 di € 1.000.000,00 (un milione/€) Missione 13 – Programma 6 "Sviluppo e sicurezza della mobilità locale" – Macroaggregato 2.7.2 – Interventi – del Centro di responsabilità amministrativa 3 "Dipartimento per i trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il personale" dello stato di previsione del MIT;

VISTO il Decreto ministeriale n. 63 del 6 marzo 2017 con il quale sono stati individuati i "cammini", su indicazione delle Regioni, sui quali realizzare gli interventi di ripristino, messa in sicurezza e fruibilità per i turisti diversamente abili;

VISTO il Decreto di impegno n. 343 del 18 dicembre 2017;

CONSIDERATO che tutte le Regioni interessate, per motivi burocratici dovuti a rallentamento per vincoli di bilancio, acquisizione di pareri, permessi e autorizzazioni non hanno potuto completare le opere sui "cammini" e collaudarle entro il termine previsto dal decreto ministeriale n. 63/17;

TENUTO CONTO che tutte le Regioni individuate nell'allegato 1 del decreto hanno chiesto una proroga dei termini previsti all'art. 3 del decreto medesimo;

SENTITO il Coordinamento Trasporti delle Regioni che ha espresso parere favorevole alla proroga dei termini di cui al Decreto ministeriale n. 63 del 6 marzo 2017;

RITENUTE valide e concrete le esigenze e i problemi che le Regioni hanno evidenziato a motivo della richiesta di proroga e per non vanificare il disposto legislativo e l'impegno per l'opera di ripristino e messa in sicurezza di "cammini" che hanno un rilevante valore turistico/culturale;

DECRETA

ART. 1

Il termine di 18 mesi previsto all'art. 3, comma 1 del decreto ministeriale n. 63 del 6 marzo 2017 è modificato con il termine di 30 mesi (entro il 31 dicembre 2019).

ART. 2

Ad esclusione delle modifiche di cui all'articolo precedente, le modalità ed i termini di erogazione delle risorse, di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 640, rimangono invariate.

 IL MINISTRO